



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Sezione Procedure Concorsuali

Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti Proc. n. 15/2024 R.G. P.U.

Il Giudice designato, dott. Aniello Maria De Piano,
visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato, in data 26 marzo 2024, da [REDACTED]
in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 15/2024 R.G. P.U. promosso da [REDACTED] (C.F. PRZBGI56H13I253G), nato a Santa Marina (SA), il 13.06.1956, e [REDACTED] a (C.F. CTLCCT59D55I253W), nata a Santa Marina (SA), il 15.04.1959, entrambi ivi residenti alla Traversa di Via Nazionale, n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenza Basile del Foro di Lagonegro, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, presso il cui Studio in Buonabitacolo, alla Via G. Falcone, 79, hanno eletto domicilio, assistiti dall'Avv. Rosanna Bove Ferrigno (C.F. BVFRNN65D56G793O), con Studio in Padula alla Via Fossa Cerase n. 6, già Via Nazionale s.n.c., in veste di gestore della crisi designato dall'OCC di Lagonegro, successivamente sostituita dall'Avv. Giuseppina Menafra (C.F. MNFGPP70R56G793W), con Studio in Sala Consilina, alla Via Mezzacapo, n. 221/C.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024, [REDACTED] e [REDACTED], per il tramite del loro procuratore, assistiti dall'Avv. Rosanna Bove Ferrigno in veste di gestore della crisi designato dall'OCC di Lagonegro, successivamente sostituita dall'Avv. Giuseppina Menafra, hanno chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, che:

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Santa Marina (SA), Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

- sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi € 182.472,65;

- sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l'istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

- il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

Conseguentemente, con decreto del 13 maggio 2024, è stata disposta, come previsto dall'art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Lagonegro e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell'OCC, il divieto di eventuali azioni esecutive nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione della cessione del quinto della pensione in favore di BANCA PROGETTO s.p.a.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e non risultano essere pervenute osservazioni da parte dei creditori.

Ciò premesso, oltre a risultare ammissibile, il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti appare fattibile.

Ed invero, dalla relazione dell'OCC emerge che il piano prevede, nell'ordine, il pagamento totale dei creditori prededucibili, OCC e procuratore dei debitori, parziale dei creditori privilegiati (ipotecario e non) nella misura del 43,20% e dei creditori chirografari nella misura del 21,18%. I versamenti mensili ai creditori saranno di media pari ad € 1.000,00 con una previsione temporale di 84 mensilità. Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili, rispettando l'ordine dei gradi.

Alla data del ricorso la consistenza patrimoniale dei ricorrenti era costituita dalla proprietà in comunione dell'immobile adibito ad abitazione principale, sito in Santa Marina (SA), stimato in euro 70.000,00, nonché dalla quota di 1/3 della proprietà in capo alla Sig.ra [REDACTED] di alcuni immobili - pervenuti per successione ereditaria alla madre [REDACTED] - del valore di euro 36.000,00 circa, oltre al reddito del Sig. [REDACTED] derivante da pensione di anzianità di

circa € 2.000,00 mensili, al netto delle trattenute di legge, e da pensione di invalido civile di circa € 530,00 mensili.

Tale dato suggerisce, senza dubbio, la maggiore utilità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria delle proprietà.

Per altro verso, occorre evidenziare che la cause di indebitamento non risultano riconducibili alla volontà dei consumatori ricorrenti di contrarre debiti già sapendo in anticipo di non poterli ripagare, né tantomeno può affermarsi che vi sia stata leggerezza o superficialità nel contrarre i debiti che hanno condotto al sovraindebitamento; risulta, al contrario, che la situazione di sovraindebitamento è riconducibile a fattori imprevedibili che hanno mutato la situazione reddituale, oltre che personale, dei ricorrenti, come ad esempio: il decesso del genero dei ricorrenti - successivamente alla stipula del mutuo fondiario di euro 75.000,00 al fine di ultimare l'immobile acquistato come sede della famiglia – i quali si sono trovati a farsi carico della figlia vedova e dei due nipoti; l'ulteriore vicissitudine dell'incidente stradale di cui è stato protagonista il nipote dei ricorrenti (figlio del genero precedentemente deceduto) da cui ne è derivata l'amputazione della gamba destra con conseguenti ulteriori spese per le cure e la riabilitazione; la precaria situazione di salute in cui versa il Sig. ██████████, in ordine alla quale gli è stata riconosciuta l'invalidità pari al 100%.

La fattibilità del piano, inoltre, è stata attestata dal gestore della crisi con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, che si ritiene condividere e come tale integralmente richiamare in questa sede.

Inoltre, il piano risulta lineare e di agevole realizzazione, basandosi sostanzialmente sul versamento di rate con cadenza mensile.

Nulla osta, in definitiva, alla omologazione.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato, il 26 marzo 2024, da ██████████, (C.F. PRZBGI56H13I253G), nato a Santa Marina (SA), il 13.06.1956, e ██████████ (C.F. CTLCCT59D55I253W), nata a Santa Marina (SA), il 15.04.1959, entrambi ivi residenti alla Traversa di Via Nazionale, n. 4.

dichiara chiusa la procedura.

Lagonegro, 20 gennaio 2025.

Il Giudice

Dott. Aniello Maria De Piano